



# Ministero dei Trasporti

Dipartimento per i Trasporti Terrestri  
Direzione Generale per la Motorizzazione  
Divisione VIII



Al COMUNE di SAN VINCENZO

E. p.c. ALLA PREFETTURA di LIVORNO

Al COORDINAMENTO NAZIONALE CAMPERISTI  
Associazione Nazionale  
Via San Niccolò 21  
50125 FIRENZE

Oggetto: esposto presentato in data 1 agosto 2007 ai sensi dell'art. 5 del C.d.S. e dell'art. 6 del relativo Regolamento per la revoca della Ordinanza n 64 dell'11.05.2005.

In relazione ai contenuti dell'esposto, per una più completa ed esaustiva trattazione della materia si ritiene opportuno riportare di seguito le norme di riferimento disciplinanti la circolazione degli autocaravan.

Circa le motivazioni delle ordinanze di regolamentazione della circolazione, vale quanto riportato dai paragrafi 4 e 5 della Direttiva emanata dall'ex Ministero dei Lavori Pubblici in data 24 ottobre 2000, ai sensi dell'art. 35 c. 1 del Codice (sulla "Corretta e uniforme applicazione delle norme del Codice della Strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione"), e quanto disposto dal Ministero seguente con nota Prot. 0031543/2007 del 2 aprile 2007 (che si allega in copia), significando che eventuali regolamentazioni comunali non possono operare in contrasto con le vigenti norme in materia di circolazione e segnaletica stradale.

Nella fattispecie in esame l'ordinanza impugnata appare sostanzialmente illegittima in quanto la motivazione adottata circa "lo scarico di residui organici e acque luride" non appare sufficiente a giustificare il provvedimento, poichè non solo le autocaravan, per il loro allestimento, sono proprio gli unici autoveicoli - in quanto hanno serbatoi di raccolta delle acque inerenti cucina e bagno, sempre che naturalmente siano debitamente ed idoneamente attrezzate - che non possono mettere in pericolo l'igiene pubblica, ma anche perchè tale motivazione non può trovare sostegno adottando una sanzione preventiva sulla presunzione di violazione futura di una norma, in quanto è palese che la sanzione si applica quando si realizza una particolare situazione illegittima che la norma prevede in astratto.

Difatti, l'eventuale violazione alle norme di tutela del manufatto stradale di cui all'art. 15, comma 1, lett. f) e g) del Codice della strada, deve essere sanzionata ai sensi del medesimo articolo, commi 2, 3 e 4.

Tra l'altro anche il comma 6 dell'articolo 185 prevede la sanzione per la violazione prevista al comma 4 del medesimo articolo "è vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche ed al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitari".

Da quanto sopra si evince come il Comune di San Vincenzo sia in possesso degli strumenti sanzionatori per garantire il rispetto dell'igiene pubblica, e pertanto appare irragionevole ed ingiustificabile il provvedimento di limitazione in tal senso alle autocaravan.

Per quanto concerne la motivazione adottata circa "la particolare sagoma d'ingombro delle autocaravan rapportate alle particolari caratteristiche della strada", che costituiscono intralcio alla circolazione nonchè pericolo per l'incolumità delle persone che vi alloggiano, appare incoerente e ingiustificata in quanto, nel primo caso il Comune in indirizzo non ha provveduto ad estendere il divieto anche ad altre tipologie di veicoli parimenti o maggiormente ingombranti (autobus o autoveicoli di massa superiore alle 3,5 tonn. per trasporto di cose o di persone), nel secondo caso l'art. 185 del C.d.S. prevede esplicitamente il divieto di campeggio, pertanto gli eventuali alloggianti correrebbero il medesimo rischio di coloro che scendono dalle proprie automobili in sosta.

In virtù dei casi sopra esposti si riscontrano evidenti cause di illegittimità presenti nel provvedimento di che trattasi.

In particolar modo con l'ordinanza in esame, emerge altresì la violazione del criterio di imparzialità e disparità di trattamento, in quanto i provvedimenti limitativi, così come predisposti, risultano in violazione del principio di uguaglianza, sancito dagli artt. 3 e 16 della Carta Costituzionale, e operano una discriminazione fra gli utenti della circolazione stradale.

Per quanto sopra, si invita il Comune in indirizzo a provvedere alla revoca della Ordinanza in oggetto ovvero alla rettifica della medesima in conformità alle disposizioni dettate dal Ministero con i provvedimenti prima citati.

Eventuali responsabilità, civili e penali, derivanti da una eventuale attività omissiva ricadono sul Comune inadempiente, che potrebbe essere chiamato a risponderne dall'autorità giudiziaria competente, nonchè alla Corte dei Conti qualora si dovesse configurare l'ipotesi di danno erariale.

Alla Prefettura che legge per conoscenza si trasmette copia della nota Prot. 0031543/2007 del 2 aprile 2007, al fine di poterla utilizzare come strumento istruttorio ovvero giudicante, nel caso di presentazione di ricorsi ai sensi dell'art. 203 in materia di circolazione e sosta delle autocaravan.

  
D. DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Sergio DONDOLINI)